

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 166

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»

(Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 93/07

Roma, li 20 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

L'attività di valutazione nel campo dell'istruzione universitaria e della ricerca ha preso avvio da almeno due decenni in ambito internazionale ed è venuta assumendo una rilevanza crescente.

Vari sono i fattori che hanno concorso alla centralità della valutazione per le università.

- *Il mutamento di "missione"*: il passaggio da formazione per élites a formazione per molti, con il rapido incremento del numero di studenti ed il moltiplicarsi delle sedi universitarie, pone con forza il problema della qualità delle attività formative e della sua verifica/garanzia (quality assurance);
- *Il cambiamento del rapporto fra società ed università*: l'acuita percezione del ruolo della conoscenza nello sviluppo degli individui e dei territori (viviamo in una società/economia della conoscenza) porta alla pressione dell'intera società di valutare le attività delle università, indebolendo il patto tradizionale che siano esse stesse garanti insindacabili della qualità delle proprie prestazioni didattiche e di ricerca;
- *L'autonomia delle università e la loro responsabilità nel gestire le risorse e nel reperirne di nuove le obbligano ad una maggiore "rendicontabilità" (accountability)*:

il ricorso competitivo degli atenei a risorse aggiuntive impone loro di sottoporsi a valutazioni affidabili e trasparenti del proprio operato, al fine di dare costantemente conto delle proprie scelte e dei risultati conseguiti a tutti i portatori di interesse (*stakeholders*), che siano gli studenti, le loro famiglie, le imprese, la pubblica amministrazione o comunque tutti gli enti finanziatori;

La necessità di una sempre più attenta verifica della produttività degli investimenti pubblici: dover continuamente incrementare i finanziamenti pubblici per fronteggiare la crescente domanda individuale e sociale di istruzione superiore e di ricerca ha fatto emergere, in tutti i sistemi altamente sviluppati, una strategia di risposta basata sulla verifica rigorosa della produttività degli investimenti e quindi sulla valutazione dei risultati (il cosiddetto "Stato valutatore" che governa "a distanza" le università autonome).

Considerazioni analoghe potrebbero essere ripetute per la ricerca pubblica.

Del resto, nell'ambito del cosiddetto "Processo di Bologna" – cioè dell'armonizzazione dei sistemi europei dell'istruzione superiore in vista della costruzione per il 2010 di un'unica *European Higher Education Area* che coinvolge attualmente ben 45 Stati europei – l'ultima conferenza interministeriale tenutasi a Bergen nel 2005 ha adottato *standards* e linee guida per l'assicurazione della qualità come direttiva per le agenzie operanti a livello nazionale.

Giunge dunque particolarmente tempestiva e ormai indifferibile l'istituzione anche in Italia di un'Agenzia nazionale di valutazione (della qualità delle attività) del sistema universitario e della ricerca.

Rispetto ad altri Paesi è da segnalare la scelta strategica di avere un'unica agenzia incaricata della valutazione universitaria. Tenendo assieme le due attività istituzionali inscindibili degli atenei, didattica e ricerca, si favorisce implicitamente una valutazione correlata della qualità di entrambe, come è giusto e naturale che sia, a conferma di una caratteristica fondante dell'istituzione universitaria.

Altrettanto strategica appare la scelta di affidare all'Agenzia la valutazione sia delle università sia degli enti pubblici di ricerca, quasi a significare quanto sia opportuna una stretta e crescente integrazione, almeno per quanto riguarda la ricerca e la valutazione dei suoi risultati, tra le due grandi reti della ricerca pubblica.

La valutazione della qualità della didattica universitaria e della ricerca è comunque un tema estremamente complesso e sfaccettato. Mutuando i risultati ottenuti degli studi nel campo dell'ingegneria e dell'economia della qualità, già la parola qualità può assumere differenti significati: qualità come eccellenza, come soddisfazione degli studenti e dei finanziatori (*customer satisfaction*), come prontezza nell'adeguarsi ai cambiamenti, come capacità di realizzare i propri obiettivi (*fitness to purpose*), o di controllare i processi, o di massimizzare il rapporto risultati/investimenti (*value for money*), o di eliminare i "difetti".

Sarà compito dell'Agenzia, come struttura autonoma nelle scelte strategiche e nelle procedure operative, individuare e adeguare continuamente criteri e metodi di valutazione, contribuendo a creare una vera e propria cultura della qualità nel mondo universitario e della ricerca.

Se l'Agenzia sarà d'ora in poi *chi* valuta, unendosi naturalmente alle strutture interne di valutazione (i nuclei di valutazione) di ciascun ateneo ed ente di ricerca, su cui peraltro esercita un'opera di coordinamento, appare importante evidenziare *perché, che cosa, e come* si valuta.

Per quanto riguarda il *perché* si valuta, occorre dire con chiarezza che la vera missione dell'Agenzia è quella di *promuovere* la qualità del sistema nazionale delle università e della ricerca, non già quella di *premiare* i comportamenti più virtuosi e di *sanzionare* i meno virtuosi. Nella valutazione di attività intellettuali così delicate come l'insegnamento e la ricerca, si deve rifuggire dall'idea che i valutatori siano "giudici" e i rapporti di valutazione siano "sentenze" per il semplice motivo che, con questo approccio, non si otterrebbero risultati duraturi e significativi per ciò che veramente importa: migliorare il livello qualitativo delle attività di *tutte* le università e di *tutti* gli enti pubblici di ricerca.

A conferma di ciò si possono riprendere concetti del sistema inglese di valutazione delle università, certamente tra i più avanzati e sperimentati al mondo. In questo sistema gli obiettivi della valutazione sono: a) migliorare la qualità delle attività; b) verificare la produttività degli investimenti pubblici; c) offrire dati informativi affidabili all'opinione pubblica.

D'altra parte, non si può negare che qualunque valutazione porta con sé – positivamente – giudizi comparativi graduati. Dunque sarà sempre possibile ricavare, dai rapporti valutativi sulle singole attività, informazioni su università od enti di ricerca che hanno un livello di qualità, in quelle attività, migliore di altri. In un certo senso da ogni valutazione è possibile dedurre una classe di

qualità (*rating*) cui appartiene un'università, più che una classifica generale (*ranking*) di tipo sportivo tra tutti gli atenei. Diventa quindi naturale per le università competere per l'appartenenza a classi di qualità elevate in quello o quell'altro settore di attività, in dipendenza dalla propria missione, dalla propria storia e dalle proprie scelte strategiche, piuttosto che inseguire effimeri successi in inutili classifiche onnicomprensive.

Per quanto riguarda il *che cosa* si valuta, l'oggetto fondamentale è naturalmente la capacità di insegnare e di fare ricerca, misurate rispettivamente con la qualità reale dell'apprendimento da parte dello studente e con il giudizio qualitativo dei risultati ottenuti da parte delle comunità scientifiche nazionali e internazionali. Soprattutto per quanto riguarda la didattica, altrettanto importante appare però la capacità di ogni istituzione di saper continuamente ridefinire la propria missione e di perseguirla con scelte adeguate e innovative. Vale a dire, di saper rispondere alla domanda di cambiamento. Inoltre, assume particolare importanza raccogliere ed analizzare l'opinione degli studenti. Ne deriva l'esigenza di valutare l'interesse del processo educativo, assieme ai suoi risultati (che, essendo di lungo periodo, sono difficili da riconoscere e da misurare in modo estemporaneo).

La tradizionale diafrasi tra valutazione di *prodotto* e di *processo* appare quindi come non risolvibile a priori. Sia pure in modo diverso tra didattica e ricerca, ambedue hanno senso e devono essere perseguite. E' conveniente segnalare, comunque, una specificità sotto questo aspetto. Mentre per la didattica gli aspetti di "processo" appaiono molto importanti (la "garanzia" nel tempo della qualità per gli studenti richiede grande attenzione anche agli elementi di organizzazione), essi sono meno evidenti per la ricerca. Viceversa, mentre per la didattica giudizi comparativi tra i risultati ottenuti dalle varie istituzioni appaiono meno interessanti per la loro forte dipendenza dai dati di contesto, per la ricerca, nonostante i dati di contesto siano altrettanto importanti, la qualità dei risultati è strettamente misurata da livelli addirittura internazionali e non locali.

Ne deriva una necessità maggiore di "trasversalità" nazionale della valutazione per la ricerca che non per la didattica; quindi, se si vuole, una maggiore necessità di un'Agenzia nazionale su temi di valutazione della ricerca. D'altra parte la libera mobilità degli studenti sul piano nazionale e l'internazionalizzazione degli atenei rende necessaria l'autorevolezza di un'Agenzia nazionale per offrire informazioni affidabili in tema di qualità a chi deve scegliere l'università dove studiare quella o quell'altra disciplina.

Poiché nel mondo dell'università e della ricerca buona parte della qualità delle attività dipende strettamente dalla qualità del personale docente e ricercatore, quindi dalla qualità del reclutamento di tale personale, l'Agenzia avrà anche il compito di contribuire a fornire ai nuclei di valutazione criteri, metodi e parametri inerenti alla qualità dell'attività di ricerca e potrà, sulla stessa base, essere chiamata dal Ministro a valutazioni *ex post* della qualità del reclutamento effettuato da università ed enti di ricerca.

Infine, per quanto riguarda il *come* si valuta, possono essere d'indicazione le raccomandazioni dell'Unione europea. Per quanto riguarda la didattica e, in minor misura, la ricerca, è raccomandata l'adozione di un modello di valutazione in due fasi. La prima è quella di autovalutazione ed è a cura delle strutture interne dell'istituzione valutata. La seconda è quella della valutazione esterna (o *peer review*), in cui valutatori esterni, con visite in loco, esprimono un giudizio valutativo complessivo,

anche sulla base del rapporto di autovalutazione. Per la ricerca il sistema del *peer review* si applica anche alla valutazione dei "prodotti" della ricerca, tramite il metodo, diffuso a livello internazionale, dei recensori (*referees*) anonimi. In ambedue le situazioni, comunque, l'attività di coordinamento e di omogeneità della valutazione è affidato all'Agenzia nazionale.

In tutti questi aspetti giocano anche le differenze tra ambiti disciplinari. Non esiste alcuna metodologia di valutazione che possa ritenersi unica per tutti gli ambiti disciplinari. E' dunque importante che l'Agenzia si doti degli strumenti necessari per utilizzare in ciascun ambito disciplinare gli indicatori qualitativi e quantitativi ritenuti adatti dalla rispettiva comunità internazionale.

L'Agenzia è destinata dunque a raccogliere tutti questi aspetti della valutazione e molti altri. Sarebbe però sbagliato pensare di essere in Italia all'anno zero. Nell'ultimo decennio molto lavoro, e di ottima qualità, è stato fatto, in particolare dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU) (come Osservatorio fu istituito dalla legge finanziaria del 1994) e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) istituito qualche anno dopo nell'ambito della riforma del sistema degli enti pubblici di ricerca. Si devono ad esempio al CNVSU un'imponente raccolta di dati quantitativi e la produzione di indicatori significativi per la ripartizione dei finanziamenti statali, oltre ad analisi valutative puntuali e interessanti su temi generali del sistema universitario e su casi particolari sottoposti alla sua attenzione. Si deve invece al CIVR il primo importante esercizio di valutazione della qualità dei prodotti della ricerca di tutte le università ed enti pubblici di ricerca nel triennio 2001-2003, giunto a termine con notevole successo e consenso nel 2006.

Appare meritevole di menzione anche il lavoro, sia teorico che pratico, di valutazione della qualità delle attività didattiche universitarie svolto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane mediante i due progetti CAMPUS (1995-2000) e CampusOne (2001-2004) realizzati in collaborazione con Confindustria, Unioncamere e Sindacati. Interessante anche il lavoro sperimentale per un sistema nazionale di accreditamento dei corsi di studio in ingegneria (SINAI) realizzato nel 1999-2000 dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di ingegneria.

Nel merito il regolamento disciplina l'attività, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

- la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza delle attività di valutazione proprie dei nuclei di valutazione;

- la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

In particolare, l'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del regolamento, individuando le istituzioni sottoposte alla valutazione dell'Agenzia; si devono intendere comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 2 disciplina la natura, la sede, la *mission* ed i principi generali di funzionamento, precisando che le attività dell'Agenzia sono assoggettate alla vigilanza del Ministro conformemente al modello di Agenzia delineato nel d.lgs. n. 300/1999.

Gli articoli da 3 a 6 disciplinano le attività di competenza dell'ANVUR specificando e chiarendo quanto previsto dalla legge istitutiva; per la valutazione dei corsi di studio e delle strutture di ricerca l'Agenzia tiene conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale ed internazionale, nonché di fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali, le risorse umane, il contesto socio-economico ed il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio. Essa svolge altresì attività correlate a quelle di valutazione, come la raccolta ed l'analisi di dati, la consulenza, la formazione e promozione culturale.

Nonostante non vi sia (e non vi debba essere) un legame diretto tra Agenzia e finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca, i risultati della valutazione devono naturalmente giocare un ruolo importante nella ripartizione dei fondi statali, in particolare per quella parte destinata a sostenere ed incentivare le situazioni di maggiore qualità. L'assegnazione dei finanziamenti statali rimane quindi compito e responsabilità del Ministro ma l'Agenzia ha l'incarico di determinare e proporgli i parametri di ripartizione per le quote del finanziamento che dipendono dalla qualità dei risultati. In particolare, una quota specifica del finanziamento ordinario sarà ripartita sulla base di parametri di qualità della ricerca stabiliti dall'Agenzia in modo da premiare i migliori risultati.

Ulteriore compito di valutazione affidato all'Agenzia riguarda l'intero sistema mediante la stesura di un Rapporto generale biennale al Governo e al Parlamento sullo stato del sistema delle università e della ricerca.

Affiancata e indispensabile per l'attività di valutazione è la messa a punto e l'alimentazione continua di banche dati affidabili sulle attività delle università e degli enti di ricerca.

Gli articoli da 7 a 12 disciplinano la struttura dell'ente, prevedendo i seguenti organi: Presidente, Consiglio direttivo, Direttore, Comitato consultivo, Collegio dei revisori.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'autorevolezza all'Agenzia, il suo sistema di governo è formato da un Consiglio direttivo di sette membri, nominati dal Governo su proposta del Ministro ma all'interno di rose di candidati determinate da opportuni comitati di selezione formati da esperti italiani e stranieri. Due membri saranno comunque designati da organismi internazionali come l'*European University Association* e la *European Research Council* e devono essere esterni al sistema nazionale delle università e della ricerca. Opportune norme di incompatibilità garantiscono

la terzietà dell'organismo di governo dell'Agenzia valutatrice rispetto al sistema da valutare. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Agenzia, che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva inoltre i rapporti di valutazione, assumendo la responsabilità di tutti gli atti valutativi dell'Agenzia.

L'Agenzia ha anche un Direttore che è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale; cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Comitato consultivo dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo che è tenuto a sottoporre al Comitato i programmi annuali di attività ed i documenti relativi ai criteri ed ai metodi di valutazione: si tratta di un vero e proprio *Advisory Board* formato in modo da rappresentare tutte le istanze interessate al sistema dell'università e della ricerca.

E' altresì previsto un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro e composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

L'ANVUR, pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999, se ne discosta da un punto di vista strutturale. Ciò in quanto le peculiari attività di cui risulta titolare l'Agenzia esige non solo un organo di vertice (il Presidente) titolare del potere di rappresentanza a livello nazionale ed internazionale, ma anche un adeguato organo di governo che sia rappresentativo della comunità scientifica, anche internazionale. La figura del Direttore generale, invece, si giustifica per la necessità di individuare un organo che sia responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia.


L'articolo 13, dedicato alla organizzazione ed alle risorse dell'ANVUR, rinvia ad un apposito decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro e le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per la determinazione della pianta organica dell'Agenzia. In particolare è previsto che gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna siano conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia.

Inoltre, si prevede che, entro novanta giorni dal proprio insediamento, il Consiglio direttivo, adotti lo statuto dell'Agenzia e uno o più regolamenti concernenti l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché le modalità e le procedure di copertura dei posti della pianta organica. Lo statuto e i regolamenti sono sottoposti alla approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro e le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

Anche per tale aspetto l'ANVUR si discosta dal modello di Agenzia di cui al d.lgs. n. 300/1999. Le particolari funzioni affidate all'Agenzia richiedono infatti che la sua sfera di autonomia investa anche la disciplina statutaria e l'organizzazione interna. Il controllo sull'esercizio di tale autonomia è comunque assicurato dalla prevista approvazione ministeriale dello statuto e dei regolamenti di organizzazione.

Il medesimo articolo individua la copertura finanziaria del provvedimento in esame, prevedendo che l'Agenzia provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo (5 milioni di euro annui) stanziato sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006. Su tale aspetto si rinvia peraltro alla unita relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 14 contiene, infine, disposizioni transitorie e finali, prevedendo in particolare che a decorrere dalla data del decreto di nomina del Consiglio direttivo sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. L'operatività dell'Agenzia sarà graduale e partirà dai programmi già affidati al CNVSU e al CIVR. Per facilitare la fase transitoria, è previsto che del Consiglio direttivo facciano parte per il primo anno i presidenti del CNVSU e del CIVR.



Ministero dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE TECNICA

L'intervento, volto alla razionalizzazione del sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca, si rende necessario, anche in coerenza con quanto dichiarato nel D.P.E.F., a seguito delle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni, e che spingono a potenziare il pur importante ruolo svolto dal CNSVU e dal CIVR, rafforzandone soprattutto la terzietà: in primo luogo, l'attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università e degli enti di ricerca, atteso che non si può scindere l'autonomia dalla responsabilità e la responsabilità dalla valutazione delle scelte effettuate; in secondo luogo, l'accresciuto ruolo territoriale delle università e degli enti di ricerca, lo sviluppo della competizione internazionale e dei collegamenti in rete dei centri universitari e di ricerca per l'accesso ai grandi programmi europei per la ricerca e la formazione superiore, l'accentuata concorrenza tra gli atenei per attrarre sempre più studenti e finanziamenti, che rendono necessario disporre di metodologie, criteri e risultati di valutazione della didattica e della ricerca che possano orientare le scelte di studenti, famiglie, imprese, governo e mondo della cultura; in terzo luogo, l'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, che riguardano evidentemente anche le università pubbliche.

Gli oneri di funzionamento dell'ANVUR comprendono quelli connessi con:

1. una posizione dirigenziale di prima fascia (Capo Dipartimento), pari a ca. 220mila euro lordi annui;
2. due posizioni dirigenziali di prima fascia, pari a ca. 400mila euro lordi annui;
3. tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, pari a ca. 300mila euro lordi annui;
4. 20 unità di personale, pari a ca. 800mila euro lordi annui;
5. 7 componenti dell'Agenzia, tra i quali un Presidente, pari a ca. 1.500mila euro;
6. spese generali di funzionamento (in particolare, contratti di acquisto di beni e servizi), pari a ca. 800mila euro annui;

7. rapporti di consulenza o di collaborazione esterna, in numero non superiore a 50, stimabili in ca. 700 mila euro annui;
8. rimborsi delle spese di missione, anche per ispezioni e verifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia, pari a ca. 400 mila euro annui.

Per quanto concerne in particolare il punto 4, si precisa che la stima dell'importo di 800 mila euro è stata calcolata tenendo conto del numero di unità di personale tecnico-amministrativo in dotazione all'Agenzia (20) e della retribuzione annua lorda e media della qualifica C1 del CCNL Ministeri, pari all'incirca a 34 mila euro ($20 \times 34 = 680$ mila euro). Inoltre, i residui 120 mila euro sono presi in considerazione per far fronte esclusivamente al maggior onere che potrebbe derivare dall'inquadramento presso l'Agenzia, nell'ambito dei 20 posti della dotazione organica, del personale sta in servizio nel Comitato, che possiede un'anzianità di servizio superiore a quella iniziale e che, pertanto, percepisce retribuzioni superiori.

In totale, i costi di istituzione e funzionamento dell'Agenzia ammontano a 5 milioni di euro l'anno e graveranno, a regime, sul capitolo 1659, artt. 8 e 9, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca.

Ministero dell'economia e delle finanze
 Direzione Generale delle Finanze
 Ufficio di Stato ai sensi e per
 l'attuazione dell'art. 11-ter della legge 9 agosto 1978, n. 408

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

en
 [Signature]
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 [Signature]

ST

24 SET. 2007



Ministero dell'Università e della Ricerca

***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)***



Ministero dell'Università e della Ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento



Ministero dell'Università e della Ricerca

Capo I

(Principi generali e definizione dell'attività)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al comma 1;
 - c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e libere, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
 - d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
3. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate d'intesa tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 2

(Natura dell'Agenzia e principi generali)

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità, in tutti i suoi significati tecnici, delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, nonché dell'efficienza, efficacia, ed economicità dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attività di cui agli articoli 3 e 4.
3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, ed è indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonché nella formulazione dei rapporti di valutazione.
4. L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.
5. Le attività dell'Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.
6. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 3 **(Attività dell'Agenzia)**

1. L'Agenzia svolge attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, nonché, correlate a queste, attività di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale.
2. L'Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile in dipendenza della qualità dei risultati delle attività svolte, rispettivamente:
 - a) del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 - b) del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. L'Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.
4. L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro, nonché eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali.
5. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 4 (Attività di valutazione)

1. L'Agenzia svolge le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, e valuta altresì l'integrazione ed il mutuo sostegno tra attività didattiche e di ricerca delle università. Relativamente alle attività didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualità.
2. Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinità disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunità disciplinari. Utilizza in particolare l'analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonché dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (*peer-review*) e tenendo anche conto dei risultati di verifiche *in loco*.
3. Nelle attività di valutazione di cui al comma 2, l'Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonché il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio.
4. L'Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.
5. Per garantire la qualità continuativa delle attività, l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per l'accreditamento periodico delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle università e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'auto-valutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 4.
6. E' altresì compito dell'Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna università e delle sedi decentrate delle medesime e di ciascun ente di ricerca, relativamente alla capacità di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attività di formazione permanente al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, n. 2005/251/CE. E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

7. Le attività di cui ai commi da 2 a 6 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria.

8. L'Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca. Essa fornisce, in particolare, ai nuclei:

a) con cadenza quinquennale, criteri, metodi e parametri inerenti alla valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualità, all'intensità e alla continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale. L'Agenzia può altresì essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione *ex post* della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca;

b) criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l'acquisizione periodica, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

9. L'Agenzia valuta l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell'uso dei relativi finanziamenti.

10. L'Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna in *peer review* e di miglioramento continuo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 5

(Rapporto biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca)

1. L'Agenzia valuta lo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra risorse e risultati.
2. Ogni due anni l'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni generali mediante la redazione di un Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ed al Parlamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 6

(Attività di raccolta e analisi di dati)

1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l'accesso dell'Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.
2. Le università e gli enti di ricerca trasmettono all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attività di valutazione, concordando preventivamente le modalità di raccolta e organizzazione e consentono l'accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.
3. L'Agenzia cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani e stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attività di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Capo II
(Organizzazione)

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo è nominato in data successiva agli altri componenti egli cessa dalla carica unitamente a questi ultimi.
3. L'Agenzia è dotata di un Comitato consultivo ed alla sua attività gestionale è preposto il Direttore.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 8
(Il Presidente)

1. Il Presidente, è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento.
3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vice-presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 9 (Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è formato da sette componenti, scelti fra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; nonché i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.
4. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:
 - a) due componenti nell'ambito di due rose indicate rispettivamente dall'*European Research Council* e dalla *European University Association* e composte ciascuna di tre persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;
 - b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non più di venti persone indicate, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, società scientifiche, da singoli esperti nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento.
6. L'ufficio di componente del Consiglio direttivo è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane e straniere, con enti di ricerca, con ministeri ed autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

7. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 10 **(Il Direttore)**

1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore, il cui rapporto è regolato in conformità all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed è scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.
4. L'incarico del Direttore, conferito mediante la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, è quadriennale e può essere rinnovato.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 11 (Comitato consultivo)

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo è formato da:
 - a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
 - b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
 - c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
 - d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
 - e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
 - f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali;
 - h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel board dell'ente, designato dall'*European Research Council*;
 - i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel board dell'ente, designato dall'*European University Association*;
 - j) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel board dell'ente, designato dall'*ESIB – the National unions of students in Europe*.
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) non possono essere dipendenti di università o enti di ricerca.
4. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elegge tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 12
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 13 **(Organizzazione e risorse)**

1. La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Con il regolamento di cui al comma 3, lettera a), è determinata la definitiva ripartizione del personale delle aree funzionali, fino al numero complessivo.
2. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, da instaurare sulla base di contratti di prestazione d'opera in numero non superiore a 50, sono conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.
3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:
 - a) l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
 - b) le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
 - c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.
4. I regolamenti sono approvati dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
5. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.
2. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonché le disposizioni relative alle incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 6.
3. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO A
(art. 13, comma 1)

Pianta organica

Dirigenti:		
Dirigenti di 1 ^a fascia:		3(*)
Dirigenti di 2 ^a fascia:		3
Totale		6
Personale delle aree funzionali		
TOTALE		20

(*)Comprensivo del Direttore e di due dirigenti generali



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3824/04

Roma, addì 7 giugno 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante regolamento
concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del
sistema universitario e della
ricerca (ANVUR).

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n. 1922/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Gab. dell'On. Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 21 maggio 2007

N. della Sezione: 1922/2007

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

La Sezione

Vista la relazione prot. n. Gab.
7125/882/1.4./07 trasmessa con nota 7

maggio 2007 prot. n. Gab. 7126/887/1.4.4/07, con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca – Ufficio Legislativo, chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore estensore consigliere Filoreto D'Agostino;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che ex articolo 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, è stata istituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Alla predetta Agenzia la norma su indicata conferisce attribuzioni relative a:

- valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna;
- valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il successivo comma 140 del succitato articolo 2 ha affidato al regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 la disciplina:

della struttura e del funzionamento dell'ANVUR;
della nomina e della durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri.

E' stato pertanto predisposto lo schema in oggetto, in dichiarata attuazione dell'appena citato comma 140 dell'art. 2.

Lo schema è formato da due Capi e un allegato.

Il Capo I, contenente i principi generali e la definizione dell'attività, è costituito dagli articoli da 1 a 6.

Il Capo II, dedicato all'organizzazione, è composto dagli articoli da 7 a 14 (quest'ultima disposizione reca, in realtà, disposizioni transitorie e finali).

L'allegato A indica la pianta organica dell'ANVUR.



CONSIDERATO

Lo schema in oggetto è stato predisposto in dichiarata applicazione del dell'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre del 2006, n. 286, che affida ad un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo.

Il testo presenta notevoli scostamenti dall'ordinamento generale delle agenzie, così come strutturato dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La relazione dell'Amministrazione è sul punto del tutto esplicita: si afferma, infatti, che *"pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999"*, l'ANVUR se ne discosta sia dal punto di vista strutturale, sia per quanto riguarda l'adozione dello statuto e della organizzazione interna.

Si pone, pertanto, il problema se la metodica in concreto seguita dall'Amministrazione sia o meno coerente al sistema che ha introdotto un modello unitario di agenzia, disciplinandolo con gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta, in particolare, di stabilire se le prescrizioni contenute nel citato comma 140 del d.l. n. 262 del 2006 prevedano la formazione di un soggetto che presenta solo analogie con le agenzie configurate dal decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero se le medesime presentino carattere di specialità rispetto al su indicato ordinamento generale, che, sotto ogni altro aspetto, non può subire scostamenti strutturali e funzionali di sorta.



Su questi aspetti la pur diffusa relazione, che descrive con dovizia di informazioni gli aspetti tecnici della valutazione del sistema universitario e di ricerca, dovrà essere opportunamente integrata.

Tanto si prospetta anche alla luce della circostanza che nessun coordinamento e nessun concerto risulta, quanto meno dalla documentazione trasmessa, essere stato richiesto.


Quale che sia la scelta preferibile, appare comunque necessario acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto meno per gli aspetti inerenti l'uso delle risorse finanziarie e la copertura dei relativi capitoli di spesa.

Parimenti indispensabile risulta acquisire il punto di vista della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali (le competenze del quale, così come sancite dai commi 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, la relazione, ma non l'articolato dello schema, intenderebbe fare salve) e del Ministro delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione (quest'ultimo anche con riguardo alla pianta organica recata nell'allegato A).

Sembra pertanto necessario che lo schema in questione sia esteso a tutte le Autorità sin qui indicate perché le stesse si pronuncino sui contenuti del medesimo, nonché sul tema della omologabilità o meno dell'ANVUR all'ordinamento delle agenzie predisposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si rappresenta fin d'ora come il testo debba essere in ogni caso emendato con riguardo anche alla puntuale descrizione delle metodiche di valutazione (sempre soggette ad ulteriori modificazioni e cambiamenti che potrebbero, in breve tempo, rendere obsoleto, in alcune parti, il testo del regolamento) e alla struttura degli uffici.

Rispetto a quest'ultima, si invita l'Amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti sulla metodica organizzativa e sulle peculiari ragioni che




hanno consigliato la previsione di tre dirigenti generali rispetto ad un organico di venti dipendenti.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'emissione del parere in attesa degli adempimenti richiesti come da motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione


(Licia Grassucci)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Luigi Cossu)





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5154/07

Roma, addì 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante "Regolamento
concernente la struttura e il
funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del
sistema universitario e della
ricerca (ANVUR)".

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 1922/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL SEGRETARIO GENERALE

Gab. dell'On. Ministro
ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione:
1922/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA,
Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante
"Regolamento concernente la
struttura e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema
universitario e della ricerca
(ANVUR)".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.
Gab. 7126/887/1.4.4/07 del 7 maggio 2007,
pervenuta l'11 maggio successivo, con la quale il Ministero dell'università e
della ricerca – Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sullo schema indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio adottato nell'adunanza del 21 maggio
2007;

Vista la relazione trasmessa dall'Amministrazione con nota prot. n.
Gab./1475/9884/1.4.4./07 del 31 luglio 2007;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Maurizio Meschino;

PREMESSO:

1. Con relazione trasmessa il 7 maggio scorso l'Amministrazione riferisce che con l'articolo 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Alla predetta Agenzia la norma su indicata conferisce attribuzioni relative a:

- valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna;
- valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il successivo comma 140 del succitato articolo 2 ha affidato ad uno specifico regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari), la disciplina:

- della struttura e del funzionamento dell'ANVUR;
- della nomina e della durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri.

L'Amministrazione riferisce quindi che lo schema in oggetto (cui è stata anche allegata relazione tecnica sugli oneri di funzionamento) è stato predisposto in attuazione dell'appena citato comma 140 dell'art. 2.

Lo schema così trasmesso è formato da due Capi e un allegato:

- il Capo I, contenente i principi generali e la definizione dell'attività, è costituito dagli articoli da 1 a 6;

- il Capo II, dedicato all'organizzazione, è composto dagli articoli da 7 a 14 (quest'ultima disposizione reca, in realtà, disposizioni transitorie e finali);

- l'allegato A stabilisce la pianta organica dell'ANVUR (che prevede sei dirigenti, di cui tre di prima fascia e tre di seconda, e venti unità di personale delle aree funzionali).

2. La Sezione, nell'adunanza del 21 maggio scorso, esaminato lo schema così trasmesso, ha sospeso l'emissione del parere avendo formulato le osservazioni che si riproducono qui di seguito:

“Lo schema in oggetto è stato predisposto in dichiarata applicazione del dell'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre del 2006, n. 286, che affida ad un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo.

Il testo presenta notevoli scostamenti dall'ordinamento generale delle agenzie, così come strutturato dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La relazione dell'Amministrazione è sul punto del tutto esplicita: si afferma, infatti, che “pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999”, l'ANVUR se ne discosta sia dal punto di vista strutturale, sia per quanto riguarda l'adozione dello statuto e della organizzazione interna.

Si pone, pertanto, il problema se la metodica in concreto seguita dall'Amministrazione sia o meno coerente al sistema che ha introdotto

un modello unitario di agenzia, disciplinandolo con gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta, in particolare, di stabilire se le prescrizioni contenute nel citato comma 140 del d.l. n. 262 del 2006 prevedano la formazione di un soggetto che presenta solo analogie con le agenzie configurate dal decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero se le medesime presentino carattere di specialità rispetto al su indicato ordinamento generale, che, sotto ogni altro aspetto, non può subire scostamenti strutturali e funzionali di sorta.

Su questi aspetti la pur diffusa relazione, che descrive con dovizia di informazioni gli aspetti tecnici della valutazione del sistema universitario e di ricerca, dovrà essere opportunamente integrata.

Tanto si prospetta anche alla luce della circostanza che nessun coordinamento e nessun concerto risulta, quanto meno dalla documentazione trasmessa, essere stato richiesto.

Quale che sia la scelta preferibile, appare comunque necessario acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto meno per gli aspetti inerenti l'uso delle risorse finanziarie e la copertura dei relativi capitoli di spesa.

Parimenti indispensabile risulta acquisire il punto di vista della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali (le competenze del quale, così come sancite dai commi 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, la relazione, ma non l'articolato dello schema, intenderebbe fare salve) e del Ministro delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione (quest'ultimo anche con riguardo alla pianta organica recata nell'allegato A).

Sembra pertanto necessario che lo schema in questione sia esteso a tutte le Autorità sin qui indicate perché le stesse si pronuncino sui contenuti del medesimo, nonché sul tema della omologabilità o meno

dell'ANVUR all'ordinamento delle agenzie predisposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si rappresenta fin d'ora come il testo debba essere in ogni caso emendato con riguardo anche alla puntuale descrizione delle metodiche di valutazione (sempre soggette ad ulteriori modificazioni e cambiamenti che potrebbero, in breve tempo, rendere obsoleto, in alcune parti, il testo del regolamento) e alla struttura degli uffici.

Rispetto a quest'ultima, si invita l'Amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti sulla metodica organizzativa e sulle peculiari ragioni che hanno consigliato la previsione di tre dirigenti generali rispetto ad un organico di venti dipendenti.”

3. Nella relazione dell'Amministrazione quindi trasmessa il 31 luglio scorso, e nei pareri ad essa allegati del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze (resi il 18 luglio scorso con note UDC 15883 e AGC/17/UNIV/10411) e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (resi il 27 luglio scorso con note 5941-DAGL/50005/10.3.69 e 474/07/UL/P), si prospetta il rispettivo avviso riguardo alle osservazioni formulate nel suddetto parere della Sezione.

In particolare:

-la differenza della disciplina di organizzazione dell'ANVUR rispetto a quella prevista per le agenzie dal d.lgs. n. 300 del 1999 è motivata, nei pareri della Presidenza del Consiglio, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, considerando che l'ANVUR è soggetto individuato con normativa di rango primario, al pari di quella generale sulle agenzie, e che tale normativa è volta a delineare una diversa e speciale cornice dell'organismo a ragione della peculiarità delle funzioni che ad esso contestualmente attribuisce (richiedenti un più alto grado di autonomia rispetto al Ministero vigilante, dati i compiti di

valutazione della qualità delle attività svolte dagli atenei e dagli enti di ricerca, una struttura di conseguenza adeguata, idonea anche a fini di rappresentanza verso la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare assicurata dal Presidente e dal Consiglio direttivo, la previsione di un Direttore per la necessaria individuazione della responsabilità della gestione). Tali motivazioni, e le connesse considerazioni per il profilo organizzativo, sono altresì richiamate e assentite dall'Amministrazione referente;

- la specifica questione della congruità della dotazione organica, con particolare riguardo alle sei posizioni dirigenziali istituite, è considerata nei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze (con il richiamo a quanto già osservato in precedente parere del 29 maggio 2007, allegato in atti) e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (con la citazione di una nota precedente, del 20 aprile 2007, non risultante in atti), in cui si giudica eccessivo tale numero stante la previsione del ricorso ad esperti esterni, l'indirizzo generale di riduzione delle figure di vertice ed il processo di contenimento della spesa in atto nella pubblica amministrazione, e si avanza anche la proposta, contenuta nel parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed ivi individuata come condizione per l'intesa sul testo, di ridurlo a cinque, così da avere due dirigenti di livello generale (oltre il direttore generale) in relazione alle due aree di attività dell'Agenzia. Al riguardo l'Amministrazione riferisce che il numero di sei dirigenti risponde ad una scelta di merito connessa all'ampiezza e delicatezza delle funzioni dell'ANVUR e che la relativa attività non si articolerà soltanto in due aree, concernenti l'università e la ricerca, ma anche in quella della valutazione del sistema delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, come previsto dall'art. 14, comma 3, dello schema all'esame. L'Amministrazione precisa anche che la scelta di rimettere al regolamento di organizzazione interna la ripartizione del personale

delle aree funzionali è imposta dalla autonomia organizzativa dell'ente e dall'esigenza di una adeguata flessibilità nelle valutazioni sulla tipologia del personale necessario;

-quanto alla richiesta della Sezione di emendare il testo con riferimento alla puntuale descrizione delle metodiche di valutazione l'Amministrazione fa presente che sta valutando tale l'opportunità di riformulare alcune delle relative disposizioni;

-con riguardo, infine, alla necessità della esplicita salvaguardia delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 29 del d.lgs. n. 42 del 2004, ribadita nel parere reso dal detto Ministero, l'Amministrazione conferma che la previsione sarà introdotta nel testo.

CONSIDERATO:

1. Sui punti sopra richiamati la Sezione osserva quanto segue.

Le motivazioni riportate dall'Amministrazione referente, ed esplicitate nei pareri delle amministrazioni consultate, a sostegno della diversità della organizzazione dell'ente rispetto al modello normativo generale delle agenzie, possono condividersi, considerato che l'ANVUR è istituita con normativa primaria speciale e visti i compiti specifici che tale normativa attribuisce all'ente.

D'altro canto, la pur rilevante autonomia operativa di cui viene a godere l'ente trova un limite nelle funzioni di programmazione del Ministro e in quelle di vigilanza del Ministero espressamente richiamate nell'articolo 2, comma 5.

Al riguardo la Sezione giudica anche opportuno sottolineare che l'Agenzia deve ritenersi sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, essendo i suoi oneri totalmente coperti a carico del bilancio dello Stato e non essendo disposta alcuna speciale disciplina o deroga al riguardo nella normativa primaria.

Quanto alla salvaguardia delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali si prende atto dell'impegno dell'Amministrazione

di inserire nel testo la normativa conseguente (si segnala che nella relazione dell'Amministrazione trasmessa il 31 luglio 2007 si citano al riguardo, per errore materiale, i commi 1 e 2 dell'art. 29 del d.lgs. n. 42 del 2004 e non, come è corretto, i commi 8 e 9).

La questione del numero delle posizioni dirigenziali deve essere esaminata alla luce della prescrizione della norma primaria per la quale "la struttura" dell'ANVUR è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 2, comma 140, lettera a) del d.l. n. 262 del 2006, più volte citato), dovendosi ritenere che tale prescrizione non sia soddisfatta dalla sola individuazione degli organi di vertice dell'ente (Consiglio direttivo, Presidente e Direttore), dal momento che con il termine "struttura" s'intende l'articolazione fondamentale dell'ente nella sua organizzazione operativa, che la disciplina dell'organo direttivo dell'ente è prevista, nella stessa norma primaria, come distinta da quella della struttura e che dell'organico dei dirigenti, pure e correttamente disposto con lo schema in esame in quanto attinente alla struttura dell'ente, non può essere valutata la sufficienza se non in correlazione con le funzioni strutturali che per loro si propongono.

Ne deriva che la "macrostruttura" dell'ente, cioè la ripartizione dell'Agenzia in aree e la loro articolazione immediatamente sottostante, con le relative competenze, deve essere stabilita direttamente con il ricorso alla fonte regolamentare sulla cui base è stato predisposto lo schema in esame, e non rinviata al regolamento sulla organizzazione interna di competenza del Consiglio direttivo (di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), e che, nel medesimo provvedimento deve essere di conseguenza individuato il numero delle posizioni organiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, in quanto motivato funzionalmente rispetto alla articolazione strutturale così disposta e nel quadro di un criterio di congruità tra il numero dei dirigenti e quello del restante personale.

Ciò considerato, allo stato, peraltro, non può non rilevarsi che in particolare non è giustificato il numero dei dirigenti generali e che la stessa indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze (riduzione da 3 a 2 unità) non è adeguatamente motivata circa la necessità di un altro dirigente generale oltre il direttore.

Di conseguenza occorre espungere dall'allegato A del testo in esame la individuazione delle posizioni dirigenziali, e predisporre ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 un ulteriore schema di regolamento, su cui la Sezione si pronuncerà specificamente, recante la disciplina della struttura dell'ente come sopra definita e la connessa pianta organica delle posizioni dirigenziali.

Il parere favorevole della Sezione sullo schema in esame è condizionato a tale adempimento.

2. Sul testo dello schema si osserva poi quanto segue:

-art. 4, comma 5: non è chiaro il richiamo allo "*accreditamento periodico*" delle strutture didattiche, che è nozione da precisare perciò con la citazione della normativa o comunque del procedimento cui ci si riferisce;

-art. 10:

-comma 3: considerate le responsabilità del Direttore nella organizzazione e nella gestione dell'ente, tra i requisiti delle persone da scegliere per l'incarico deve essere previsto anche quello di una comprovata qualificazione nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse;

-non è del tutto chiaro se il previsto colloquio per la selezione del Direttore sia svolto soltanto dal Presidente del Consiglio direttivo o, come sembra essere correttamente presupposto dalla norma, dal Consiglio in quanto organo cui spetta la nomina del Direttore. E' opportuno perciò dopo le parole "*lo svolgimento*" inserire le parole: "*da parte del Consiglio direttivo,*";

-comma 4: non è chiaro il motivo del diverso periodo di durata dell'incarico del Direttore (quattro anni) rispetto a quello del Consiglio direttivo (cinque anni) conseguendo da ciò che il nuovo Consiglio direttivo non ha comunque la possibilità di nominare, ove giudicato opportuno, un nuovo Direttore;

-art. 14: con l'articolo si provvede alla soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca in conformità a quanto disposto dalla norma primaria (art. 2, comma 141, del d.l. n. 262 del 2006); questa dispone anche, però, la soppressione dei Comitati di valutazione di cui agli articoli 10 dei d.lgs. n. 127 e n. 128 del 2003, che non risultano richiamati, invece, nell'articolo in esame.


Per il profilo formale si segnala (come prescritto nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n.1/1.1.26/108888/9.92, recante "*Guida alla redazione dei testi normativi*") che i testi normativi non devono contenere termini stranieri se vi sono sinonimi in lingua italiana (ci si riferisce in particolare alle parole "*peer review*" e "*board*" entrambe traducibili con sinonimi).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con la condizione e le osservazioni di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione

(Giuseppe Coraggio)



Il Segretario della Sezione

(Dicia Grassucci)

